

## Esenzione dei ticket sanitari: la validità diventa annuale

**Pubblicato:** Giovedì 16 Maggio 2019



È tempo di rinnovi per le esenzioni dal ticket sanitario.

In base alla **direttiva Ministeriale**, l'**assegnazione automatica**, agli aventi diritto, **delle esenzioni E14 e E15** (registrate in anagrafe regionale), come per le esenzioni **E01, E03, E04, E05**, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), **limita la propria validità a un anno, calcolato dal 1 aprile al 31 marzo successivo, con il rinnovo automatico, se permangono le condizioni di diritto.**

Dal 2019 **cessa, dunque, il rinnovo automatico per le esenzioni per reddito – E02, E12, E13, E30, E40 –** che, d'ora in poi scadranno il 31 marzo di ogni anno; **solo per l'anno 2019 la scadenza per il rinnovo è stata prorogata al 30 giugno.**

Entro il 30 giugno 2019, i cittadini aventi diritto alle esenzioni **E02, E12, E13, E30, E40** potranno pertanto provvedere a rinnovarle, **tramite autocertificazione, con le seguenti modalità:**

- presso gli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST della ATS di competenza;
- **presso qualunque farmacia sul territorio regionale per le esenzioni E30 ed E40;**
- online autenticandosi sul sito Fascicolo Sanitario Elettronico e Servizi welfare digitali al link <https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/>.

Si ricorda che i cittadini hanno sempre la possibilità di **revocare eventuali esenzioni** rispetto alle quali ritengano di non avere diritto, presentando apposita dichiarazione presso gli **sportelli di Scelta e Revoca delle ASST** di riferimento, dove può essere effettuata anche l'**autocertificazione** dai cittadini che riscontrino le condizioni di avente diritto, sebbene il Ministero dell'Economia e delle Finanze non abbia assegnato l'esenzione.

### DESCRIZIONE TIPOLOGIE ESENZIONI

- **E30 – E40** (soggetti affetti da patologie croniche (E30) o rare (E40) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore ad € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri di cui alla tabella 2 D.Lgs. n. 109/1998) – esenzione ticket farmaceutica, per i farmaci correlati alla patologia (no esenzione specialistica ambulatoriale);
- **E01** (Cittadini con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 36.151,98 euro) – esenzione ticket specialistica ambulatoriale (no esenzione farmaceutica);
- **E02** (Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico) – esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
- **E03** (Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico) – esenzione ticket farmaceutica +

- specialistica ambulatoriale;
- **E04** (Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare lordo inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico) – esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
  - **E05** (soggetti con età superiore ai 65 anni e reddito familiare fiscale inferiore o uguale a € 38.500) – esenzione ticket specialistica ambulatoriale (no esenzione farmaceutica);
  - **E12** (disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego ed i familiari a carico, con reddito familiare pari o inferiore a € 27.000/anno) – esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
  - **E13** (cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità, e loro familiari a carico, con retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 14 del 30/1/13 ed eventuali successivi aggiornamenti) – esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
  - **E13** (cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 del D.L. 30/10/84 n. 726, e loro familiari a carico, con retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale per la cassa integrazione, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 14 del 30/1/13 ed eventuali successivi aggiornamenti) – esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
  - **E14** (soggetti con età uguale o superiore a 66 anni con reddito familiare fiscale annuale fino ad € 18.000) – esenzione ticket farmaceutica (no esenzione specialistica ambulatoriale);
  - **E15** (cittadini e i loro familiari a carico con un reddito familiare fiscale annuale non superiore ad € 18.000) – esenzione ticket specialistica ambulatoriale limitatamente al solo ticket sanitario aggiuntivo (c.d. super-ticket) – no esenzione farmaceutica.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it